



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2178 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa

da

NEWCO S.R.L. (

;

ATTRICE

Contro

DOBANK S.P.A. (C.F. ora **DOVALUE S.P.A.**, quale mandataria di **FINO 1 SECURITISATION S.R.L.** (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. **GUARINO ROCCO** ed elettivamente domiciliata in VIA S. VALITUTTI N. 78 48124 RAVENNA presso il difensore avv. **GUARINO ROCCO**;

CONVENUTA

CONCLUSIONI:



PER PARTE ATTRICE, come da atto di citazione.

PER PARTE CONVENUTA, come da comparsa di costituzione e risposta.

OGGETTO: FIDEIUSSIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Newco S.r.l. adiva il Tribunale di Rimini in opposizione al decreto ingiuntivo n. 616/2019 emesso dallo stesso Tribunale con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Dobank S.p.a. (ora Dovalue S.p.a.), quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l., della somma di euro 2.351.958,88, oltre interessi e spese, a titolo di garante della società debitrice principale Fratelli Antonelli S.r.l. in relazione a rapporto di conto corrente affidato.

Allegava in particolare parte attrice opponente che:

- Alcuna assunzione di garanzia per i debiti di Fratelli Antonelli S.r.l. poteva individuarsi in capo alla opponente;
- Non poteva dirsi provata la titolarità del credito da parte della opposta;
- In ogni caso, la fideiussione *omnibus* azionata dalla opposta doveva dirsi nulla per violazione della disciplina di cui alla L. n. 287 del 1990 in quanto conforme al modulo ABI dichiarato anticoncorrenziale da Banca d'Italia nel 2005;
- In ogni caso, la banca opposta non aveva



fornito adeguata prova del credito oggetto di ingiunzione.

Parte convenuta opposta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 4.3.2020, all'esito della quale il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2.2021.

In data 19.2.2021 si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo di essere rimessa in termini per l'espletamento delle attività per le quali si erano formate preclusioni, nonché nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 24.2.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata per i seguenti motivi.

1. Sulla costituzione in giudizio di Dobank e sull'istanza di rimessione in termini dalla stessa avanzata.

Preliminarmente va affrontato il profilo della costituzione in giudizio di parte opposta, già dichiarata contumace all'udienza del 4.3.2020, la quale formula istanza di rimessione in termini in relazione alle attività il cui compimento è impedito dal maturare delle decadenze allegatorie



ed istruttorie.

Sul punto l'art. 293 c.p.c. prevede che *"la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni"*. Quanto alle attività che la parte contumace può compiere nel processo in cui si costituisce dopo la dichiarazione di contumacia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi"* (Cass. n. 16265 del 2003).

In punto di rimessione in termini del contumace l'art. 294 c.p.c. prevede che *"il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile"*.

In relazione al profilo della "non imputabilità" della mancata costituzione in giudizio (seppur con riferimento alla disciplina posta, in generale, dall'art. 153 c.p.c.), la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che *"in caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando*



il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica" (Cass. n. 3340 del 2021). Tali principi, sebbene enunciati in relazione al caso della tardiva proposizione dell'impugnazione, ben possono trovare applicazione, per identità di ratio, al caso della mancata costituzione in giudizio di una parte convenuta.

Con riferimento al caso di specie va rilevato che Dovalue si è costituita in giudizio in data 19.2.2021, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.2.2021. Al fine di essere rimessa in termini e di poter validamente depositare documentazione la cui produzione sarebbe altrimenti impedita dal maturare delle scadenze istruttorie, parte opposta allega di non essere stata messa a conoscenza della pendenza dell'opposizione per negligenza del precedente difensore avv. Bua, il quale, nella prospettazione di parte, avrebbe



dovuto informare il nuovo difensore avv. Guarino della pendenza del giudizio onde consentirgli di costituirsi tempestivamente.

In applicazione dei principi su menzionati, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale intende dare continuità, l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta in quanto la circostanza addotta dalla parte come impedimento alla tempestiva costituzione in giudizio si sostanzia in una negligenza da parte del precedente difensore dell'assistita, non potendo essere validamente apprezzata come "scusante" della mancata costituzione. Tale circostanza potrà, al più, essere posta a fondamento di una eventuale responsabilità del difensore.

Ciò chiarito, deve concludersi nel senso di ritenere inammissibile, e quindi inutilizzabile, la produzione documentale operata da parte opposta in sede di costituzione in giudizio.

Con riferimento alla documentazione di cui parte opposta evidenzia la "sopravvenienza" rispetto allo spirare delle decadenze istruttorie, ritiene il Tribunale che la stessa possa validamente trovare ingresso nel processo limitatamente a quei documenti la cui venuta ad esistenza è successiva al perfezionamento delle decadenze in quanto in simili casi non può essere formulato alcun giudizio di imputabilità soggettiva alla parte della mancata produzione



entro i termini.

2. Sulla titolarità del credito in capo a Dobank.

Nel merito, va rigettata l'eccezione di parte opponente, espressamente formulata, relativa alla mancata prova della titolarità attiva da parte della opposta.

Sul punto va chiarito che, in linea generale, l'avvenuta pubblicazione in gazzetta dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto (così da dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito di cui viene prospettata la titolarità).

Su questa linea si pone peraltro la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito"* (Cass. 22268 del 2018).

Ciò posto, in assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione di credito (per cui il legislatore non prevede obblighi di forma *ad substantiam* o *ad probationem*), deve affermarsi l'astratta



possibilità di ritenere provati l'esistenza ed il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, pur in assenza della produzione del contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta.

Con riferimento al caso di specie, va evidenziato come la prova indiziaria circa la titolarità soggettiva della posizione giuridica vantata dalla opposta sia raggiunta valorizzando i seguenti documenti:

- Ricorso ex art. 182-*bis* presentato da Green Park di Villa Carla & C. S.n.c., garante di Fratelli Antonelli S.r.l., in cui si dà atto del credito vantato da Fino 1 Securitisation nei confronti della debitrice principale Fratelli Antonelli (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione, sopravvenuto rispetto all'udienza del 4.3.2020, all'esito della quale è stata fissata con ordinanza l'udienza di precisazione delle conclusioni);
- Omologa da parte del Tribunale di tale accordo di ristrutturazione dei debiti (doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione);
- PEC inviata dal Curatore del fallimento Fratelli Antonelli S.r.l. a Fino 1 Securitisation nella veste di creditrice, al fine di renderla edotta della fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo;

I suddetti elementi indiziari, complessivamente apprezzati, consentono di ritenere provato secondo



lo *standard* probatorio tipico del giudizio civile (c.d. preponderanza dell'evidenza) che il credito in questa sede vantato da parte opposta sia stato effettivamente oggetto di cessione da Unicredit a Fino 1 Securitisation.

3. Sull'esigibilità della garanzia nei confronti di Newco S.r.l.

Nel merito, la prima eccezione formulata dalla opponente, relativa all'inesigibilità del credito nei confronti di Immobiliare Santandrea, non è fondata.

Va premessa, ai fini della decisione, una breve ricostruzione della vicenda sostanziale sottesa alla controversia.

La società Fratelli Antonelli ed alcune società ad essa collegate (tra le quali Immobiliare Santandrea S.r.l.) stipulavano in data 7.11.2008 una convenzione con alcuni istituti bancari (tra cui Unicredit) finalizzata alla "gestione" della situazione di crisi in cui il gruppo versava mediante la previsione della liquidazione del patrimonio immobiliare detenuto dalle società che lo componevano (vedi doc. 4 dell'atto di opposizione). Nell'accordo si prevedeva che la liquidazione degli immobili di proprietà delle società del gruppo potesse avvenire mediante alienazione diretta ovvero mediante alienazione delle quote delle società proprietarie dei singoli beni (vedi art. 2 della convenzione).



Per quanto in questa sede rileva, la società Immobiliare Santandrea aveva rilasciato nell'anno 2007 una fideiussione a garanzia dei rapporti intercorrenti tra Unicredit e la società debitrice principale Fratelli Antonelli S.r.l.

Newco S.r.l., in data 21.12.2011, acquistava le quote sociali di Immobiliare Santandrea, proprietaria di uno degli immobili oggetto della liquidazione, dopo aver in pari data provveduto alla cancellazione (con il consenso delle parti) dell'ipoteca gravante sull'immobile stesso.

Successivamente, in data 5.7.2012, Newco ha fuso per incorporazione la società Immobiliare Santandrea (vedi doc. 3 allegato alla citazione).

Deve in ultimo rilevarsi come alla convenzione non sia stata data completa attuazione, circostanza allegata da parte opposta e non contestata da parte opponente, la quale si limita a contestare l'affermazione della opposta secondo cui la convenzione non abbia avuto neanche in minima parte attuazione (affermando, diversamente, che alla stessa è stata data almeno in parte attuazione mediante l'alienazione quantomeno delle quote sociali di Immobiliare Santandrea e la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà di quest'ultima).

Nella presente sede processuale la banca opposta agisce, quale mandataria di Unicredit, per il recupero del credito vantato nei confronti di Immobiliare Santandrea (oggi confluita in Newco



S.r.l.) a titolo di garante di Fratelli Antonelli S.r.l.

Così ricostruiti i fatti di causa, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia validamente azionato la fideiussione rilasciata da Immobiliare Santandrea S.r.l. a garanzia di crediti vantati nei confronti di Fratelli Antonelli S.r.l. (vedi doc. 8 allegato al ricorso monitorio).

Deve infatti, in primo luogo rilevarsi come la convenzione, alla quale non è stata data completa attuazione, risulti verosimilmente non più vincolante per le banche (nel senso di impedire alle stesse di agire a tutela dei propri diritti) sulla base della previsione di cui all'art. 2 della convenzione, secondo la quale se trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione le attività di liquidazione in essa previste non fossero state ultimate, gli istituti bancari avrebbero potuto agire autonomamente a tutela delle proprie ragioni. Dalla concreta conformazione dei diritti e obblighi assunti dalle parti sulla base della convenzione si desume come i contraenti abbiano inteso considerare come un *unicum* le prestazioni in essa confluite, attribuendo all'accordo efficacia soddisfattiva dei propri interessi solo nel caso di completa attuazione dello stesso. In questo senso depone, ad esempio, la previsione di una specifica graduazione dei creditori in punto di riparto del ricavato della vendita, elemento che consente di



ritenere che l'accordo delle parti (ed in particolare delle banche creditrici) si sia formato in relazione alla complessiva attuazione del piano (atteso che, diversamente, alcuni istituti bancari avrebbero potuto non vedere soddisfatta la propria posizione creditoria come dedotta nell'accordo). In particolare, nella convenzione si prevedeva il prioritario soddisfacimento dei creditori della Società Fratelli Antonelli S.r.l. diversi dalle banche firmatarie e da Volkswagen Group (a sua volta firmataria di una collegata convenzione con Fratelli Antonelli S.r.l. avente analogo oggetto), circostanza che consente di ritenere che il consenso prestato dagli istituti bancari avesse ad oggetto la complessiva attuazione della convenzione, atteso che solo muovendo dal presupposto di una globale attuazione del piano di liquidazione degli immobili i firmatari avrebbero potuto ragionevolmente prevedere il grado di soddisfazione delle proprie pretese che la convenzione avrebbe potuto loro assicurare.

Non può pertanto ritenersi configurabile una esecuzione "frazionata" della convenzione che consenta di sottrarre all'effetto risolutivo gli effetti dei singoli riparti tra i soggetti firmatari eventualmente resi possibili dall'alienazione degli immobili.

Deve, dunque, concludersi nel senso di ritenere che la banca opposta possa validamente



azionare per l'intero la propria pretesa senza che rilevi l'eventuale (ed in ogni caso non provata) percezione da parte della stessa di somme risultanti dalla liquidazione.

Quanto alla possibilità per la opposta di azionare la fideiussione rilasciata da Immobiliare Santandrea (oggi confluita in Newco), il Tribunale ritiene che al quesito debba essere data risposta positiva.

In primo luogo, deve ritenersi provata la conoscenza in capo ai legali rappresentanti della società opponente, al momento dell'acquisto delle quote di Immobiliare Santandrea, che quest'ultima fosse garante della società Fratelli Antonelli S.r.l. In questa direzione depone il tenore delle argomentazioni svolte dalla stessa parte opponente, la quale nell'atto di citazione non nega di essere stata a conoscenza del rilascio della garanzia personale da parte di Immobiliare Santandrea a favore di Unicredit, argomentando esclusivamente in relazione al profilo della mancata informazione da parte della banca sulla circostanza che pur a seguito dell'acquisto delle quote sociali della società garante la fideiussione non si sarebbe estinta.

Sotto tale profilo, tuttavia, le argomentazioni svolte da parte opponente non sono condivisibili in quanto alcun affidamento poteva dirsi maturato in capo a Newco circa la rinuncia alla garanzia da parte della banca. Ciò per una



serie di ragioni. In primo luogo, milita a favore di tale conclusione la considerazione per cui la dinamica contrattuale oggetto di causa ha riguardato soggetti "professionali", dotati di un apparato organizzativo e di conoscenze imprenditoriali tali da escludere l'esistenza di un generalizzato obbligo di informazione avente ad oggetto circostanze (di fatto nonché, a maggior ragione, di diritto) che potessero influire sulla valutazione di convenienza dell'affare (a differenza di quanto accade nel campo dei contratti tra parti diseguali). In secondo luogo, ed in aggiunta al profilo sopra evidenziato, deve ritenersi che non sia sufficiente a fondare in capo ad un soggetto professionale l'affidamento circa la rinuncia ad una garanzia fideiussoria il mero consenso alla cancellazione della garanzia ipotecaria da parte dell'imprenditore garantito. Al contrario, ritiene il Tribunale che nel contesto delle relazioni tra soggetti aventi connotazione imprenditoriale (coerentemente con la natura di società di capitali), tantopiù in relazione a rapporti di garanzia per elevati importi, un'eventuale volontà abdicativa dell'obbligazione di garanzia non possa essere implicitamente desunta dalla concreta conformazione che le parti abbiano conferito a rapporti concettualmente autonomi, come quelli relativi alle garanzie reali. In ogni caso una eventuale interpretazione della volontà delle



parti che abbia condotto a ritenere "rinunciata" la garanzia da parte della banca non potrebbe ritenersi "incolpevole", in ragione delle considerazioni sopra esposte, e non potrebbe pertanto contribuire a fondare alcun affidamento.

Ciò posto, non può neanche ritenersi che la rinuncia alla garanzia prestata da Immobiliare Santandrea fosse "connaturata" alla previsione di una duplice modalità di liquidazione, mediante alienazione diretta degli immobili ovvero alienazione delle quote della società garante proprietaria degli stessi. Infatti, deve ritenersi che a fronte di tale alternativa previsione nella convenzione fosse lasciata alla scelta delle parti dei futuri negozi liquidatori la preferenza per l'una o l'altra delle modalità di alienazione (sulla base di valutazioni di convenienza economica o di opportunità che non vengono in alcun modo predeterminate nella convenzione e pertanto sono lasciate alla ordinaria dinamica di esercizio dei poteri di autonomia negoziale di cui le parti sono titolari). In questa ottica rappresenta mero dato occasionale la circostanza per cui Immobiliare Santandrea sia stata fusa per incorporazione in Newco, determinando in tal modo la confluenza in capo a quest'ultima non solo dell'immobile ma anche dell'obbligazione di garanzia costituita con la fideiussione.

Per tutte le ragioni sopra esposte deve concludersi nel senso di ritenere fondata la



pretesa della opposta sotto il profilo dell'esistenza di un'obbligazione di garanzia in capo alla società opponente.

4. Sull'eccezione di nullità della fideiussione.

Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da Newco S.r.l.

In via preliminare va affermata la competenza del Tribunale di Rimini (in qualità di giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo) a decidere su tale eccezione di nullità, atteso che la stessa non è stata dedotta in una domanda riconvenzionale (la quale avrebbe esteso l'ipotetico giudicato ai fatti posti a fondamento della stessa, derivandone l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese), ma può essere decisa *inciderter tantum*.

Nel merito, rileva ai fini del giudizio la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla configurabilità di una invalidità (*sub specie* di nullità) del negozio stipulato "a valle" di una intesa concorrenziale posta in essere da soggetti nell'esercizio dell'attività di impresa.

Sul punto la Cassazione ha sostenuto che "Come già affermato da questa Corte "La Legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma



anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto al mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello." (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così



sottolineando la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)" (Cass. n. 24044 del 2019). La cassazione dunque si uniforma, nell'individuazione dei principi generali che regolano la materia, all'orientamento per cui da una intesa anticoncorrenziale (eventualmente nulla a norma della L. n. 287 del 1990) non deriva automaticamente la nullità dei negozi "a valle" che costituiscono concretizzazione della stessa sul mercato, potendo configurarsi esclusivamente un rimedio di tipo risarcitorio.

Non rileva in senso contrario la circostanza



che la su menzionata sentenza abbia, nel caso oggetto di quel giudizio, confermato la statuizione di appello nel senso di ritenere (solo) parzialmente nulli i contratti di fideiussione, in quanto tale conclusione è assunta dalla Cassazione in sede di decisione sul motivo di ricorso avente ad oggetto proprio la censura della pronuncia di merito nella parte in cui riteneva applicabile l'art. 1419 c.c. senza che venisse in rilievo la questione logicamente prioritaria relativa alla configurabilità o meno di una nullità, profilo non specificamente impugnato e pertanto non più controvertibile in sede di legittimità.

Dunque il tal modo si spiega l'apparente contraddittorietà tra l'affermazione della non configurabilità di una patologia negoziale dall'atto stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale (effettuata dalla Corte in adesione al consolidato orientamento di legittimità) e la successiva affermazione dell'operatività dell'istituto della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c. (in relazione al quale la Corte ha dovuto muovere dal contrario presupposto, "processualmente imposto", della configurabilità di un vizio dell'atto).

I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla citata sentenza sono condivisi dal Tribunale e risultano pienamente coerenti con il consolidato orientamento che



distingue tra regole c.d. di condotta e regole c.d. di validità affermando che l'invalidità negoziale non può discendere dalla violazione delle prime ma esclusivamente dalla violazione di norme che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o che espressamente prevedono la nullità del negozio (vedi Cass. S.U. n. 26725 del 2007). Nel caso di specie l'esistenza di un'intesa "a monte" restrittiva della concorrenza si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale "a valle" da parte degli istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell'esercizio dell'autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio ma esclusivamente l'azionabilità del rimedio risarcitorio (al fine di ristorare il danno eventualmente derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che non sarebbero state accettate dal cliente in assenza della collusione "a monte" tra gli operatori del settore). Deve pertanto escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, *sub specie* di nullità c.d. virtuale da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.

Nessun dubbio vi è, in ogni caso, circa l'impossibilità di ritenere che l'art. 2 citato,



nel prevedere la nullità delle intese, possa ricomprendere (come ipotesi di nullità c.d. testuale ex art. 1418, comma 3, c.c.) anche i contratti stipulati "a valle", dovendosi la norma riferire esclusivamente alle intese anticoncorrenziali "a monte" (in quanto la disciplina di cui alla Legge del 1990 è finalizzata essenzialmente alla disciplina dei rapporti tra imprenditori e solo in via indiretta tutela le dinamiche "microeconomiche" di mercato).

Non potrebbe inoltre configurarsi una nullità del contratto per illiceità della causa a norma degli articoli 1418, comma 2, e 1343 c.c. in quanto la circostanza che la fideiussione sia "concretizzazione a valle" di una intesa anticoncorrenziale è un profilo che non permea la funzione pratica del contratto, la quale va riferita complessivamente alla manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e va analizzata con riferimento alla concreta conformazione degli interessi soggettivi come confluiti e sintetizzati nell'accordo. Diversamente, la circostanza che la fideiussione recepisca il contenuto di un'intesa anticoncorrenziale rileva "unilateralmente" solo nella prospettiva della banca beneficiaria e non può assurgere pertanto ad elemento causalmente rilevante.

Né potrebbe configurarsi una nullità della fideiussione derivante dalla nullità dell'intesa



anticoncorrenziale sulla base del principio *simul stabunt simul cadent*, qualificando i rapporti tra tali due atti alla stregua di un collegamento negoziale.

Nel caso di specie può escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale tra l'intesa anticoncorrenziale e la fideiussione. Il collegamento tra negozi, infatti, è un fenomeno la cui analisi attiene al profilo causale del negozio (e del contratto) in quanto consente di illuminare la funzione che le parti hanno obiettivamente attribuito ad un atto negoziale che sia incluso nel contesto di una più complessa attività (anch'essa negoziale) posta in essere (anche, eventualmente, da una sola delle parti nei rapporti con terzi).

L'attinenza del collegamento negoziale al requisito causale richiede pertanto che il profilo relativo all'inserimento del negozio nell'ambito di una complessiva attività giuridica sia idoneo a permearne la funzione pratica. Nel caso di specie, come già si è avuto modo di chiarire, non può attribuirsi rilevanza causale alla coincidenza tra una parte del contenuto della fideiussione (le clausole che ricalcano il "modulo" ABI) e l'intesa anticoncorrenziale "a monte" atteso che la stessa è idonea a caratterizzare esclusivamente (ed eventualmente) l'interesse di una delle parti e non la funzione pratica attribuita obiettivamente dalle parti al contratto (che rimane quella di



concessione di una garanzia da parte del fideiussore in favore dell'istituto bancario).

In altre parole, si è in presenza di una mera "connessione" oggettiva tra la fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale, che si sostanzia nel solo dato costituito dalla coincidenza tra alcune delle clausole dedotte nel contratto ed il contenuto dell'intesa, priva di rilevanza sotto il profilo causale e pertanto non idonea a fondare un collegamento negoziale (e con esso l'operatività del principio *simul stabunt simul cadent*).

Ciò posto, deve ritenersi che non sussista alcuna invalidità delle fideiussioni stipulate a valle dell'intesa anticoncorrenziale oggetto dell'accertamento operato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.

L'eccezione di nullità sollevata dagli opposenti va pertanto rigettata.

5. Sulle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente.

Quanto alle eccezioni sostanziali relative al rapporto di finanziamento azionato da parte opposta, ritiene il Tribunale che le stesse non possano trovare accoglimento.

Circa la commissione di massimo scoperto, la prospettazione di parte opponente è generica e non viene operata alcuna quantificazione delle somme in tesi asseritamente addebitate dalla banca a tale titolo mentre, in relazione alla prova del credito oggetto di ingiunzione, la stessa deve



ritenersi raggiunta sulla base dei contratti di affidamento di cui al doc. 6 prodotto in monitorio e degli estratti conto relativi a tale rapporto, prodotti in sede monitoria in ottemperanza alla richiesta di integrazione del Giudice di cui al decreto del 22.3.2019. I contratti di affidamento citati, inoltre, stipulati in data 17.5.2007, sono comprensivi di documento di sintesi (sottoscritto) contenente le condizioni economiche applicate al rapporto, ciò che impone il rigetto della contestazione attorea anche sotto tale profilo.

In ultimo, generica e priva di alcuna argomentazione si rivela la prospettazione di parte opponente relativa alla riduzione dell'importo della fideiussione in ragione dell'importo corrisposto da Newco per l'acquisto delle quote (pag. 15 della citazione). La stessa non è pertanto meritevole di alcun approfondimento argomentativo o istruttorio.

Per tutti i motivi sopra esposti l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo.

6. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente. Nella determinazione delle stesse si tiene conto dei valori medi delle fasi "studio", "introduttiva" e "decisionale", alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.



P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Newco S.r.l. contro Dovalue S.p.a. (già Dobank S.p.a.), quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, determinate in euro 25.204,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 4 giugno 2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

